

LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2016, N. 3

**Fusione per aggregazione del Comune di Ivano Fracena nel
Comune di Castel Ivano, nonché modifiche alla legge
regionale 21 ottobre 1963, n. 29 “Ordinamento dei Comuni”
e successive modificazioni¹**

CAPO I

**Aggregazione del Comune di Ivano Fracena
al Comune di Castel Ivano**

**Art. 1 (Fusione per aggregazione del Comune di Ivano
Fracena nel Comune di Castel Ivano)**

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni il Comune di Ivano Fracena è fuso mediante aggregazione al Comune di Castel Ivano a decorrere dal 1° luglio 2016.

2. A seguito dell'aggregazione, la circoscrizione territoriale del Comune di Castel Ivano è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Castel Ivano e Ivano Fracena.

3. Alla data di cui al comma 1 il Comune oggetto della fusione per aggregazione è estinto. Il sindaco, la giunta e il consiglio comunale decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 l'organo di revisione contabile del Comune di Ivano Fracena decade.

¹ In B.U. 25 maggio 2016, n. 21 – Numero Straordinario n. 1.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal Comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2 (Capoluogo e sede del Comune)

1. Si applicano anche nella circoscrizione del Comune di origine di Ivano Fracena le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2015, n. 11 recante "Istituzione del nuovo Comune di Castel Ivano mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo".

Art. 3 (Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Castel Ivano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune di Ivano Fracena.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Art. 4 (Beni di uso civico)

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

CAPO II

Disposizioni transitorie

Art. 5 (Gestione del Comune di Castel Ivano fino all'elezione degli organi comunali)

1. Fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del Comune di Castel Ivano provvede il commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il comitato consultivo previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2015 è integrato da colui che, alla data dell'estinzione del Comune di Ivano Fracena, svolgeva le funzioni di sindaco.

Art. 6 (Regime degli atti)

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del Comune di Castel Ivano continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti del Comune di Ivano Fracena nell'ambito territoriale del Comune di origine.

Art. 7 (Mobilità del personale)

1. Il personale del Comune di Ivano Fracena è trasferito al Comune di Castel Ivano ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 8 (Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale)

1. Lo statuto comunale di Castel Ivano può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano al Comune di Ivano Fracena. Nella circoscrizione territoriale del Comune di Ivano Fracena possono essere assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

Art. 9 (Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Castel Ivano si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, quattro seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei quattro ex Comuni di Ivano Fracena, Spera, Strigno e Villa Agnedo. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da f) fino ad i) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 34, comma 1, lettere da a) fino a e), compie le seguenti operazioni:

- 1) forma per ognuno dei quattro Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;
- 2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle quattro graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei quattro seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:
 - 2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
 - 2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della

medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

- 3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da f) fino ad i) della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera d) del medesimo articolo 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);
- 4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 10 (Norma di rinvio)

1. Al Comune di Castel Ivano spettano i contributi previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2015, ferma restando la disciplina recata dall'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28. Il contributo annuale e il contributo sulle spese di attivazione sono integrati in relazione alla fusione per aggregazione del Comune di Ivano Fracena secondo la misura e i parametri fissati con deliberazione della Giunta regionale del 9 settembre 2015, n. 176. Per il calcolo dei

maggiori contributi spettanti esclusivamente in ragione della fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo si considerano il numero di Comuni originariamente fusi e proporzionalmente la popolazione residente alla data del 31 dicembre 2015 nelle circoscrizioni territoriali di tali ex Comuni rispetto alla popolazione complessiva alla medesima data di tutti i quattro ex Comuni d'origine. Il contributo annuale è concesso per tutti gli anni per i quali è attribuito al Comune di Castel Ivano.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dalla legge regionale n. 11 del 2015.

Art. 11 (Abrogazioni)

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2015 è abrogato.

Art. 12 (Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

a) (*omissis*)²

Art. 13 (Entrata in vigore)

² Inserisce il comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell'art. 7 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

